



Io sottoscritta Dott.ssa Daniela Ghiandoni, dirigente della "Direzione Studi e Aggiornamenti Normativi, Patrimonio, Contratti", certifico che il contratto Repertorio n° 14718, del 26/06/2018, stipulato in modalità elettronica, il cui testo è riportato di seguito, è registrato all'Agenzia delle Entrate di Ancona in data 03/07/2018 al numero 1693 serie 3 esatti €. 400,00, ed è conservato presso il Comune di Ancona secondo le modalità stabilite dall'Ente.

Firmato digitalmente Dott.ssa Daniela Ghiandoni

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Contratto di servizio Società Ancona Entrate S.r.l.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

Ancona, 26 giugno 2018

TRA

- Comune di Ancona con sede istituzionale in Ancona in Piazza XXIV

Maggio n.1, Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato dalla

Ghiandoni dott.ssa Daniela, nata ad Ancona il 22 dicembre 1965, domiciliata,

per ragioni d'ufficio presso la Sede comunale, in Ancona Largo XXIV

Maggio n. 1, nella sua qualifica di Dirigente Direzione Finanze, Tirbuti,

Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato, attribuitale con

decreti sindacali n. 143 del 17 novembre 2014, n. 12 del 7 aprile 2015 e n. 29

del 3 ottobre 2017, nell'ambito delle competenze previste nel vigente

Regolamento comunale sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi e

successivi atti, in virtù del combinato disposto dell'art. 107, comma 3 lettera

c) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, dell'art. 28 del vigente

Statuto comunale e dell'articolo 11 del vigente Regolamento comunale dei

contratti, nonché in attuazione dell'atto di Giunta Comunale del 30 maggio

2018 n. 297 e della determinazione dirigenziale del 6 giugno 2018 n. 1236

che, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto

ancorché ad esso non materialmente allegati;

di seguito denominato, altresì, Comune

E

- Ancona Entrate S.r.l. con unico socio con sede in Ancona, Via

dell'Artigianato n. 4, codice fiscale, numero di iscrizione nel Registro delle

Imprese di Ancona e P. I.V.A. 02278540428, capitale sociale interamente

versato euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) rappresentata da

Robotti prof. Lorenzo Giacomo, nato a Novi Ligure (AL) il 19 novembre

1945 e residente in Ancona via Sparapani n. 161 nella sua carica di

Amministratore Unico e Rappresentante Legale, in virtù dei poteri conferitigli

dallo statuto sociale.

di seguito denominata, altresì, Società

Si conviene e si stipula quanto segue:

Indice

Art. 1 – FINALITA' DELL' ATTO

Art. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Art. 3 – DURATA DEL CONTRATTO

Art. 4 – NATURA DEL SERVIZIO

Art. 5 – EROGAZIONE DEI SERVIZI

Art. 6 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Art. 7 – RAPPORTI CON L'UTENZA E CARTA DELLA QUALITA' DEI

SERVIZI

Art. 8 – ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'

Art. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 10 – ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

Art. 11 – CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 12 – RENDICONTAZIONE

Art. 13 – RAPPORTI ECONOMICO - FINANZIARI

Art. 14 – AFFIDAMENTO GESTIONE ULTERIORI ENTRATE

COMUNALI

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Art. 15 – RISERVATEZZA E SEGRETO D’UFFICIO | |
| | Art. 16 – SANZIONI E PENALI | |
| | Art. 17 – INADEMPIMENTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | |
| | Art. 18 – CONTROVERSIE | |
| | Art. 19 – TUTELA DELLA PRIVACY | |
| | Art. 20 – SPESE CONTRATTUALI | |
| | Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE | |
| | Art. 22 – RISOLUZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO | |
| | Articolo 1 - FINALITA’ DELL’ ATTO | |
| | 1. Il presente contratto di servizio ha la finalità di regolare i rapporti tra il | |
| | Comune e la Società Ancona Entrate S.r.l. di seguito denominata Società, | |
| | relativamente alle prestazioni previste all’art. 2 del presente contratto di | |
| | servizio. | |
| | Articolo 2- OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO | |
| | 1. Costituiscono oggetto del presente contratto di servizio: | |
| | a) la gestione di tutte le attività relative alla liquidazione, all’accertamento e | |
| | alla riscossione dell’Imposta di Soggiorno, dell’Imposta Municipale Unica | |
| | (IMU), della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), dell’imposta unica | |
| | comunale (IUC), del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), | |
| | della tassa rifiuti (TARI), della tassa sui servizi (TASI), della Tassa/Canone | |
| | sull’occupazione del suolo e delle aree pubbliche (TOSAP/COSAP | |
| | permanente e temporanea compresa quella dei venditori ambulanti), Imposta | |
| | comunale sulla pubblicità I.C.P., diritti sulle pubbliche affissioni, comprese le | |
| | diverse agevolazioni previste per i suddetti tributi o imposte”; | |
| | b) la gestione di canoni patrimoniale e concessori; | |
| | | |

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | c) le attività connesse al recupero dell'evasione relativa alle entrate di cui al | |
| | punto a); | |
| | d) le attività di compartecipazione all'aggiornamento e mantenimento di una | |
| | banca dati integrata per la fiscalità locale di titolarità dell'amministrazione | |
| | comunale, anche mediante la bonifica di banche dati esistenti e segnalazione | |
| | delle difformità riscontrate nelle banche dati consultate; | |
| | e) la comunicazione al contribuente ai sensi dell'art. 31, comma 20 della | |
| | Legge n. 289 del 27 dicembre 2002; | |
| | f) la gestione di tutte le attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie | |
| | di cui è titolare il Comune; | |
| | g) la gestione delle entrate patrimoniali, quali refezione scolastica, trasporto | |
| | scolastico, tariffe fiere e mercati, proventi asili nido, fitti fabbricati e terreni, | |
| | imposta di registro annuale a carico del contraente; | |
| | h) il recupero coattivo – comprensivo di ingiunzioni di pagamento – delle | |
| | entrate patrimoniali di competenza del Comune, canoni di concessione, | |
| | concessione loculi cimiteriali, oneri di urbanizzazione e sanzioni | |
| | amministrative (comprese le sanzioni derivanti dalle violazioni del Codice | |
| | della strada); | |
| | i) la gestione di tutte le attività necessarie alla fase istruttoria dei procedimenti | |
| | di autorizzazione in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche | |
| | temporanea e apertura o modifica dei passi carrabili e degli accessi; | |
| | j) il supporto al Comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di | |
| | competenza dello stesso in materia tributaria; | |
| | k) gli eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle | |
| | entrate comunali di natura tributaria e non; | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | l) la gestione di tutte le attività in materia di contenzioso tributario, | |
| | comprendenti; | |
| | - sia le attività extragiudiziali, quali la predisposizione di pareri e consulenze | |
| | in materia tributaria; | |
| | - sia le attività giudiziali, quali la stesura di atti e memorie difensive e la | |
| | rappresentanza in giudizio davanti alla competente autorità giudiziaria; | |
| | m) la predisposizione di pareri in materia tributaria a favore del Comune di | |
| | Ancona entro il termine di 15 (quindici) giorni; | |
| | n) l'insinuazione al passivo di tutti i suddetti tributi; | |
| | o) la partecipazione alle azioni di contrasto all'evasione fiscale in materia | |
| | tributaria e finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30.9.2005 n. 203, | |
| | convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 2.12.2005 n. 248; | |
| | p) le funzioni ed i servizi oggetto della "Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. | |
| | 267/2000 e s.m.i. per la gestione associata del servizio tributi locali e altre | |
| | entrate patrimoniali fra il Comune di Ancona e il Comune di Offagna" | |
| | (Delibera del Consiglio comunale n. 36 del 19/04/2016 – Contratto Registro | |
| | interno n. 12675 stipulato in data 23/05/2016); | |
| | q) la possibilità di effettuare il censimento di tutti gli impianti pubblicitari | |
| | esistenti sul territorio e di predisporre il Piano generale degli Impianti | |
| | pubblicitari, concordando con l'Amministrazione comunale le modalità, i | |
| | tempi ed i costi; | |
| | r) la possibilità di predisporre un elaborato in materia di aree edificabili per | |
| | l'approvazione della deliberazione della Giunta comunale con cui possano | |
| | essere stabiliti periodicamente e per zone omogenee i valori venali di | |
| | riferimento dei terreni edificabili, concordando con l'Amministrazione | |
| | | |

comunale le modalità, i tempi ed i costi.

2. Si autorizza la Società a gestire le imposte e tasse che vengono modificate o introdotte per la prima volta, nelle more delle revisioni contrattuali, che recepiscono le novità legislative.

3. La Società ha facoltà di utilizzare terzi per singole attività connesse alla gestione delle attività di cui al punto 1, quali stampa, imbustamento, invio tramite posta, notifica, archiviazione degli atti o altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio, di cui comma precedente, nell'ambito dell'aggio concordato con il Comune e senza che questo determini alcun incremento tariffario, a soggetti abilitati dalla legge, e secondo quanto di seguito meglio specificato.

4. La gestione delle attività previste dal comma 1 avverrà sulla base di un Manuale operativo di cui all'art. 21.

Articolo 3-DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha la durata di 13 (tredici) anni e due mesi decorrenti dal 1° gennaio 2018 e con scadenza il 28 febbraio 2031 e potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento con cadenza annuale.

Articolo 4 - NATURA DEL SERVIZIO

1. Il presente contratto di servizio ha per oggetto il trasferimento alla Società di funzioni inerenti la gestione delle attività di cui all'art. 2, definite, con deliberazione del consiglio comunale n.159 del 16 dicembre 2010, funzioni pubblicistiche di natura autoritativa in quanto espressione più tipica del potere impositivo dell'ente locale e come tale strettamente strumentali ai fini istituzionali del Comune.

Articolo 5-EROGAZIONE DEI SERVIZI

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 1. La Società informa la propria attività ai seguenti principi: | |
| | - esercizio delle funzioni in modo autonomo, tenuto conto delle risorse | |
| | disponibili, nel rispetto degli indirizzi generali fissati dal Comune e secondo | |
| | le disposizioni del presente contratto di servizio, nel rispetto delle | |
| | disposizioni di legge, di quelle contenute nel regolamento per la disciplina | |
| | delle entrate, nonché nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi. | |
| | - responsabilità nella gestione dei fondi e dei beni affidati alla Società | |
| | secondo le leggi vigenti in materia; | |
| | - obbligo a rendere il conto delle operazioni eseguite nelle forme e secondo le | |
| | modalità previste dalla vigente legislazione. | |
| | 2. La Società è responsabile del contenzioso, della programmazione e | |
| | realizzazione degli interventi di controllo sui contribuenti e di recupero | |
| | dell'evasione. | |
| | 3. Con il presente contratto la Società diventa titolare della gestione dei | |
| | servizi di cui all'art. 2, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in | |
| | tutti i diritti, privilegi, obblighi ed oneri spettanti al Comune in conformità | |
| | alle leggi e ai regolamenti in materia. | |
| | 4. La Società si impegna altresì ad uniformare l'erogazione dei servizi ai | |
| | seguenti principi generali: | |
| | a) uguaglianza: l'attività della Società e l'erogazione dei servizi devono | |
| | essere ispirate al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini. | |
| | L'uguaglianza di trattamento deve essere intesa come divieto di ogni | |
| | ingiustificata discriminazione. In particolare la Società è tenuta ad adottare le | |
| | iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione dei servizi alle | |
| | esigenze degli utenti diversamente abili; | |
| | | |

b) imparzialità: la Società si comporta, nei confronti dei cittadini e degli utenti secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;

c) continuità: la Società garantisce di svolgere le proprie attività in modo regolare e senza interruzioni;

d) partecipazione: la Società predispone piani di promozione e pubblicizzazione di contenuto informativo della propria attività, in modo da coinvolgere i cittadini e favorirne la collaborazione;

e) informazione: l'utente interessato ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della Società che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel rispetto dei principi del vigente regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. La Società dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate nei termini previsti dalla legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso secondo modalità concordate con il Comune;

f) efficienza ed efficacia: il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia anche tramite il massimo utilizzo degli strumenti informatici a disposizione della moderna tecnologia. La Società adotta tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi;

g) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie: in base a quanto stabilito dalla legge 212/2000 la Società deve predisporre quanto necessario per assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui

destinati, assumendo iniziative volte a garantire che i modelli di riscossione, le istruzioni e in generale ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili. La Società dovrà adoperarsi altresì affinché i documenti e le istruzioni siano comprensibili ed affinché i contribuenti possano adempiere alle obbligazioni tributarie nel migliore dei modi, nelle forme meno costose e più agevoli. Gli atti prodotti dalla Società dovranno essere motivati con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione della stessa.

Articolo 6-OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

1. La Società si obbliga:

a) a svolgere le attività oggetto del presente Contratto, nel rispetto delle norme vigenti applicabili alla materia, delle norme contenute nel "Regolamento delle Entrate" e quelle contenute nei singoli regolamenti riferiti ai vari tributi o materie oggetto di affidamento. In caso di violazione di legge da parte della Società, essa resterà unica responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.

b) ad adempiere alle prescrizioni contenute nel regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati, approvato dal Comune di Ancona;

c) ad osservare le prescrizioni sulla responsabilità amministrativa previste nel d.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

d) a fornire al Comune ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

e) a fare eseguire i pagamenti delle imposte tributarie, extratributarie e patrimoniali da parte dei contribuenti esclusivamente su conti correnti

intestati al Comune di Ancona o in altre forme disposte a favore della

Tesoreria comunale nel rispetto dei vincoli convenzionali o secondo le norme di legge.

f) ad espletare tutte le attività atte a consentire a sé e ad altri eventuali incaricati della riscossione del Comune di Ancona la riscossione coattiva.

Inoltre la Società è obbligata a trasmettere al Comune di Ancona le rendicontazioni delle somme riscosse, da sé o da altri eventuali incaricati della riscossione, distinguendo sgravi e discarichi da effettuare sugli stessi, oltre che quote inesigibili o altre informazioni richieste dal Comune di Ancona.

g) a rendere i pareri in materia tributaria richiesti dall'amministrazione comunale entro il termine di 15 giorni.

h) a curare la gestione dei rimborsi a beneficio dei contribuenti che ne hanno diritto. L'esecuzione dei rimborsi avverrà tramite il Comune di Ancona - Direzione Finanze, Tributi, Società Partecipate, Programmi Comunitari, Economato.

i) ad utilizzare con la diligenza richiesta al comodatario i software gestionali di proprietà del Comune e tutte le banche dati proprie di ciascuna entrata, di proprietà del Comune stesso, ed a fornire ogni tipo di documentazione richiesta riguardo allo svolgimento del servizio.

l) a gestire i rapporti con le aziende fornitrici con riferimento alle funzionalità dei software gestionali. Tutte le attività tecniche connesse all'aggiornamento, evoluzione o acquisizione dei software gestionali, dovranno preventivamente essere concordate con il competente Settore Informatica e Innovazione;

m) La Società si impegna a presentare apposito progetto tecnico funzionale,

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | corredato da valutazione economica, per la necessità di eventuali modifiche | |
| | integrative e/o migliorative ai software utilizzati dalla Società, o per la | |
| | necessità di acquisizione di nuovi software. | |
| | Il progetto tecnico funzionale dovrà essere redatto nella modalità e con le | |
| | specifiche che verranno fornite dal Settore Informatica e Innovazione. | |
| | La Società si impegna, altresì, a presentare apposita relazione motivata con le | |
| | caratteristiche tecniche dei prodotti hardware. | |
| | La Società garantisce l'uso al Comune di software che gestiscono segmenti | |
| | procedurali in carico al Comune stesso. | |
| | 2. Il Comune può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o | |
| | richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza della | |
| | Società. La Società deve adeguarsi alle richieste del Comune salvo che queste | |
| | non determinino un aggravio nei costi di gestione: in tal caso la Società ed il | |
| | Comune concorderanno le eventuali coperture finanziarie. | |
| | 3. La Società può utilizzare altre imprese per forniture, lavori, opere e servizi | |
| | previsti dal presente contratto, senza che ciò la esoneri dagli obblighi, oneri e | |
| | responsabilità derivanti dal contratto medesimo. La Società per le spese in | |
| | economia applica il regolamento approvato dal Comune con deliberazione | |
| | consiliare n. 136 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, oppure può | |
| | adottare apposito regolamento; | |
| | 4. La Società rimane unica responsabile, nei confronti del Comune, per | |
| | l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidatele. Il Comune resta | |
| | completamente estraneo ai rapporti tra la Società ed eventuali | |
| | appaltatori/fornitori. Gli appaltatori e/o i fornitori della Società non hanno | |
| | alcun diritto di avanzare richieste o pretese di alcun genere o sollevare | |

eccezioni di sorta nei confronti del Comune.

5. Al fine di fornire al Comune uno strumento di valutazione, la Società si impegna a realizzare ogni due anni un'indagine di Customer Satisfaction con l'obiettivo di rilevare quale sia la percezione degli utenti sulle principali aree di attività aziendali. La rilevazione potrà essere organizzata dalla società stessa, distribuendo direttamente i questionari allo sportello o secondo altre forme.

6. Qualora il Comune di Ancona si trovi in condizioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL, la Società deve garantire la riduzione della propria spesa di personale, secondo termini e modalità da concordare tra le parti.

Articolo 7- RAPPORTI CON L'UTENZA E CARTA DELLA QUALITA' DEI SERVIZI

1. Gli uffici della Società dovranno essere aperti al pubblico in modo da garantire la massima accessibilità degli stessi funzionalmente alla organizzazione interna ed alla disponibilità di personale. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con l'Amministrazione così come eventuali necessità di modifica.

2. La Società deve inviare agli utenti, i cui nominativi risultano nelle banche dati della stessa, anche in assenza di obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento dei tributi e delle altre entrate, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto. In tale avviso devono essere indicate anche le sanzioni applicabili in casi di ritardato pagamento, laddove calcolabili al momento dell'invio. Inoltre va indicata l'ubicazione degli uffici della Società, con l'indicazione di

telefono, fax e indirizzo di posta elettronica, oltre ad ogni tipo di indicazione che la Società ritenga utile per il contribuente. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale e/o altri strumenti di pagamento equivalenti.

3. Ai fini di una corretta gestione contabile, ad ogni tributo (o entrata), la società dedica un apposito numero di conto corrente postale intestato al Comune di Ancona.

4. Il contribuente può effettuare i pagamenti:

a) su conto corrente postale;

b) eventuale istituto bancario convenzionato;

5. Con l'intento di favorire la massima accessibilità ai servizi ed alle informazioni connesse, la Società si impegna a mantenere in funzione un call center, con relativo numero verde. Tale servizio si configurerà come Servizio di Assistenza Clienti, in grado di fornire informazioni telefoniche sugli adempimenti, raccogliere reclami e segnalazioni, fornire assistenza e configurarsi come strumento agevolato di contatto tra i contribuenti e la Società e i suoi servizi.

6. La Società si impegna ad applicare le migliori tecnologie e strumenti possibili al fine di realizzare un sistema di gestione delle entrate locali che soddisfi le necessità ed i bisogni degli utenti.

7. La Società si impegna al mantenimento di un sito web su Internet nell'ambito del portale del Comune di Ancona nel quale sono pubblicate ogni notizia ed informazione utile per l'utente/cliente e le modalità di accesso elettronico alla Società. Sarà possibile entrare in contatto con il Servizio

Assistenza Clienti anche attraverso un'apposita sezione del suddetto sito web.

8. Le attività di comunicazione e sensibilizzazione, che la Società si impegna a realizzare, si esplicano nello studio, nella progettazione e nell'esecuzione di campagne di comunicazione integrata per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Società dal Comune e mutuati dalla vigente legislazione. Questi obiettivi si possono evidenziare, in modo non esaustivo, nel seguente elenco:

- aumento della qualità del servizio;
- sensibilizzazione dei diversi strati della popolazione sull'importanza sociale e civile di un comportamento corretto nei confronti del pagamento di tasse e tributi;
- informazione sulle corrette modalità di esecuzione dei servizi;
- verifica del livello di soddisfazione dell'utenza.

9. La Società, già in possesso della carta della qualità dei servizi ai sensi della L.244/2007 articolo 2 comma 461 e successive modifiche, si obbliga alla sua pubblicizzazione ed alla revisione annuale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.

Articolo 8 - ASSICURAZIONE DANNI VERSO TERZI E RESPONSABILITA'

1. La Società assume la responsabilità degli eventuali danni arrecati a terzi direttamente o indirettamente cagionati nel corso dello svolgimento dei servizi, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa avanzata da parte di terzi che sia riconducibile ai rapporti inerenti alla gestione dei servizi medesimi.

2. La Società provvede alla stipula di appositi ed idonei contratti di assicurazione per la responsabilità nei confronti di terzi, oltre alle

assicurazioni previste dalla legge per gli impianti e i veicoli eventualmente utilizzati.

3. I dipendenti della Società devono tenere un comportamento diligente in relazione alla corretta esecuzione delle procedure per l'erogazione dei servizi e conformarsi ai criteri di correttezza sia all'interno della Società che nei rapporti con l'utenza.

4. La Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di reclutamento del personale, di assicurazione contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assistenza e previdenza.

5. Non sono in ogni caso considerati danni cagionati alla Società eventuali addebiti di spese di giudizio in sede contenziosa salvo prova della negligenza della Società stessa.

Articolo 9-OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrino nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di servizio da parte della Società.

2. L'obbligo di cooperazione consiste, in particolare:

a) nel mettere a disposizione della Società le banche dati ed ogni altro tipo di documentazione in formato elettronico e/o cartaceo, comprese le copie dei contratti, ad essa necessarie per la gestione dei servizi affidati ed a fornirle i necessari aggiornamenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;

b) con riferimento alla comunicazione che la Società deve fare al contribuente ai sensi dell'art. 31, comma 20 della Legge n. 289 del 27\12\2002 il Comune

dovrà inviare periodicamente le varianti adottate alla Società, che nella persona del dirigente convocherà una conferenza di servizio composta dal Dirigente stesso, un funzionario della Società ed un tecnico del Comune dell'Area Urbanistica ed un ulteriore tecnico dell'ufficio interessato qualora la variante venga adottata da una area di attività diversa da quella dell'Urbanistica.

Al termine della conferenza dovrà essere redatto un verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, ciascuno per la sua competenza. Sarà a carico della Società inviare, sulla scorta del lavoro svolto dalla conferenza di servizio, la comunicazione di cui alla Legge n. 289 del 27.12.2002 e successive modifiche;

c) nella collaborazione da parte degli uffici comunali, che sono tenuti ad informare con congruo anticipo la Società in ordine alle eventuali modifiche ai regolamenti comunali che possono, in qualsiasi modo, incidere sull'erogazione dei servizi;

d) nella promozione del coordinamento fra la Società e gli organi e/o le strutture comunali per fatti e comportamenti che possono incidere sui servizi svolti dalla Società stessa;

e) nell'individuazione di soluzioni logistiche per la collocazione di sedi, impianti ed attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio.

3. Il Comune mette a disposizione della Società l'hardware ed il software applicativo attualmente in uso per la gestione delle entrate tributarie ed ogni altro servizio necessario per il buon espletamento dei compiti istituzionali oggetto del presente contratto.

In particolare il Comune mette a disposizione della Società:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | - Utilizzo sistema software “Nettuno–Elisa”; | |
| | - Hosting dei Data Base; | |
| | - Hosting delle Applicazioni; | |
| | - Hosting del Portale Ancona Entrate; | |
| | - Servizio di posta elettronica per il dominio “anconaentrate.it”; | |
| | - Servizio di back up giornaliero del data base di posta; | |
| | - Servizio di back up giornaliero del Data Base Oracle; | |
| | - Servizio di assistenza sistemistica Data Base Oracle; | |
| | - Servizio di assistenza tecnica sul software di base dei server in hosting; | |
| | - Connettività punto – punto in fibra ottica o attraverso apparati radioelettrici (ponti radio) tra la sede della società e la sala Server del Comune di Ancona; | |
| | - Servizio di connettività internet; | |
| | - Servizi di Help Desk per la configurazione e installazione delle postazioni di lavoro in rete; | |
| | - Licenze e aggiornamento dei sistemi antivirus di protezione dei PC. | |
| | 4. Il Comune si impegna a sostenere i costi per manutenzione ordinaria del software e dell’hardware concesso in uso. | |
| | 5. Il Comune autorizza la Società, per spese inferiori a quelle consentite dalla normativa vigente per l’affidamento diretto, previo parere vincolante del Settore Informatica e Innovazione, da rendersi entro 30 giorni lavorativi, a procedere direttamente all’acquisto con oneri a proprio carico di servizi e forniture relativi a licenze d’uso di nuovi software e relative manutenzioni, implementazioni e completamento di software, già acquistati per la gestione di attività che sono inerenti all’oggetto del presente contratto e nuovo hardware. | |

La valutazione del software effettuata dal Comune è finalizzata alla

verifica dei seguenti requisiti:

- adeguatezza tecnologica e compatibilità con l'infrastruttura comunale esistente;

- fruibilità da parte di servizi comunali;

- rispondenza alle esigenze del Comune, nel caso della necessità di gestione di una procedura che vede coinvolti sia il Comune di Ancona che l'Ancona Entrate.

Articolo 10 – ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO

1. La Società propone annualmente al Comune il progetto dei documenti di programmazione comprendenti il bilancio annuale e pluriennale, la relazione illustrativa sull'esercizio finanziario, il piano d'investimento e le relative fonti di finanziamento, il piano operativo annuale delle attività corredato dalle previsioni di entrata e di spesa nonché le eventuali proposte e suggerimenti con riguardo a:

- modifiche e aggiornamenti dei regolamenti sui tributi comunali;

- proposte di rimodulazione delle aliquote e tariffe, detrazioni, esenzioni e agevolazioni con relative motivazioni;

- proposte in ordine al contenzioso in essere e alle modalità di recupero dei crediti di natura tributaria ed extra-tributaria.

2. I documenti di programmazione di cui sopra sono formulati e trasmessi, nei tempi previsti dal regolamento comunale sulle attività di vigilanza e controllo sulle società partecipate, per consentire al Comune di predisporre i documenti di programmazione strategica, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria, tributaria e di bilancio del Comune.

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 3. La Società approva in via definitiva il proprio programma di attività dopo aver acquisito dal Comune gli atti di indirizzo, regolamentari e tariffari, debitamente approvati dai competenti organi secondo le modalità previste dall'ordinamento comunale. | |
| | 4. I documenti di programmazione della Società possono essere aggiornati nel corso dell'esercizio sociale, nel caso di variazione degli atti di indirizzo comunali. | |
| | Articolo 11-CONTROLLO E VIGILANZA | |
| | 1. Le attività oggetto del presente Contratto vengono eseguite sotto la vigilanza del Comune, che controlla l'operato della Società ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. | |
| | 2. A tal fine il Comune può eseguire, in qualunque momento e senza preavviso, attraverso propri incaricati, ispezioni e controlli presso i locali ove viene svolta l'attività della Società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. | |
| | 3. Il Comune, tramite l'Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto, vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame dei documenti di rendicontazione di cui all'art. 12 e può disporre i controlli di cui al precedente comma, al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. | |
| | A tale riguardo, l'Ufficio incaricato del controllo e della gestione del contratto avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate all'evidenziazione di scostamenti dagli standard quali - quantitativi previsti. | |
| | 4. Eventuali contestazioni in ordine all'attività svolta, saranno notificate alla | |
| | | |

Società, che potrà rispondere entro 30 giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 16.

Articolo 12 - RENDICONTAZIONE

1. La Società predispone la documentazione prevista nel regolamento comunale sulle attività di controllo sulle società e, inoltre, a richiesta dell'amministrazione redige i reports in cui vengono forniti i dati riepilogativi del gettito delle varie imposte e canoni che gestisce.

Articolo 13 - RAPPORTI ECONOMICO – FINANZIARI

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, il Comune di Ancona riconosce alla Società un corrispettivo, sulla base delle riscossioni effettivamente realizzate per le entrate comunali gestite dalla società, determinato in ragione delle seguenti percentuali:

- 3,4 (tre virgola quattro) per cento sulle riscossioni riferite alle entrate ordinarie, escluse quelle derivanti dall'imposta sulla pubblicità e dai diritti sulle pubbliche affissioni;

- 9,0 (nove virgola zero) per cento sulle riscossioni relative al recupero delle entrate tributarie e patrimoniali, attuate con qualsiasi forma (ravvedimento, ruoli, ingiunzioni);

- 8,0 (otto virgola zero) per cento sulle riscossioni relative all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle affissioni, nonché sulle riscossioni derivanti dalle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Le somme come sopra determinate si intendono IVA esclusa.

Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo per cui ogni altro onere,

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | spesa e/o gravame (compresa quella per spese postali) rimane a carico della | |
| | Società. | |
| | Per le entrate derivanti dalla riscossione coattiva delle entrate tributarie e | |
| | patrimoniali di competenza del Comune, alla Società spetta il rimborso delle | |
| | spese variabili effettivamente sostenute per l'attività coattiva (ingiunzioni, | |
| | solleciti, procedure cautelari ed esecutive). | |
| | 2. La Giunta Comunale e i dirigenti comunali, nell'ambito delle rispettive | |
| | competenze, possono approvare annualmente eventuali Piani di lavoro | |
| | aggiuntivi, in cui sono definiti i corrispettivi per l'espletamento di ulteriori | |
| | servizi rispetto a quelli programmati per ciascun esercizio di riferimento o di | |
| | servizi occasionali, provvedendo all'eventuale relativa copertura finanziaria. | |
| | Articolo 14 - AFFIDAMENTO GESTIONE ULTERIORI ENTRATE | |
| | COMUNALI | |
| | 1. L'affidamento della gestione di ulteriori entrate comunali comporterà | |
| | l'integrazione e la revisione delle presenti condizioni contrattuali. | |
| | 2. Il corrispettivo (aggio) per le attività di cui al comma 1, non potrà essere | |
| | superiore a quello previsto dall'articolo 13 comma 1 del presente contratto. | |
| | Articolo 15 - RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO | |
| | 1. Le notizie relative all'attività oggetto del presente contratto comunque | |
| | venute a conoscenza del personale della Società, non devono essere | |
| | comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della | |
| | medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi | |
| | da quelli contemplati nel presente contratto. | |
| | Articolo 16 - SANZIONI E PENALI | |
| | 1. Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, | |
| | | |

quando applicabili, in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente contratto e dalle disposizioni vigenti, e fermo restando, ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle cause e conseguenze del mancato o tardivo inadempimento, alla Società possono essere inoltre inflitte penali da euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero) ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) sulla base di un provvedimento motivato del Comune.

2. Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.

5. L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.

6. In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

7. Nel caso i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa s'impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad

assumere direttamente e in proprio il danno preteso. La Società provvede alla relativa copertura assicurativa ai sensi del precedente art. 8.

Articolo 17 - INADEMPIMENTO RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e in senso soggettivo avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

2. La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere gli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

3. Nel caso in cui la Società non adempia puntualmente gli obblighi di versamento degli incassi effettuati nei termini, il presente Contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456, comma 1, C.C. su richiesta del Comune, formulata ai sensi del secondo comma del medesimo articolo.

Articolo 18 - CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e/o sull'esecuzione degli stessi, dovrà essere attivato un tentativo di conciliazione, in via bonaria, degli stessi.

Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Ancona.

Articolo 19 - TUTELA DELLA PRIVACY

1. La Società, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e della disciplina vigente nella Repubblica Italiana (ivi compreso il D. Lgs. n. 196/2003) risultante dall'adeguamento alla norma europea, assume la qualifica di Responsabile del Trattamento di Dati per lo svolgimento dei servizi oggetti del presente contratto. In tal senso la Società, quale responsabile del trattamento:

- mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Reg. UE n. 679/2016 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, assicurando al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
- è vincolata al titolare del trattamento nell'ambito della materia oggetto del presente contratto anche in ordine alla durata del trattamento, alla natura e alla finalità dello stesso, al tipo di dati personali e alle categorie di interessati, agli obblighi e ai diritti del titolare del trattamento;
- tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento.

Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Quando un Responsabile del trattamento ricorre a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento di cui al paragrafo 3, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento.

Qualora l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile;

- tenendo conto della natura del trattamento assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
- assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Reg. UE n. 679/2016, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del

trattamento;

- su scelta del titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali, dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;

- mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

2. La Società:

- dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio ricevuto sono dati personali (anche sensibili e giudiziari, configurabili come particolari categorie di dati ex art. 9 del GDPR), e come tali soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali così come risultante dall'adeguamento al Reg. UE n. 679/2016;

- si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;

- si impegna ad adottare le istruzioni specifiche ricevute o di integrarle nelle procedure già in essere;

- si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati

personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di

emergenze;

- consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare

verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti ed all'applicazione

delle norme di sicurezza adottate.

3. Il Comune, in qualità di titolare, e la Società in qualità di Responsabile del

trattamento dei dati per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente

contratto, convengono che il presente accordo è finalizzato a garantire

l'effettiva protezione dei dati personali oggetto del trattamento demandato e a

individuare le competenze ed il riparto di responsabilità in caso di:

- sanzioni per violazione della disciplina in termini di trattamento di dati personali (GDPR e norme di adeguamento);

- danni o lesioni derivanti da una violazione nel trattamento dei dati personali eseguita dal Responsabile del trattamento.

In particolare, sin d'ora, il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere

indenne il titolare del trattamento da ogni e qualsiasi responsabilità nonché da

qualsiasi conseguenza economica e azione giudiziaria che derivi da una

violazione nel trattamento di dati personali (di cui sia venuta a conoscenza nel

corso dell'esecuzione contrattuale o che abbia trattato per conto del titolare),

derivante da una propria azione od omissione, sia in termini di dolo, sia in

termini di colpa, sollevandolo da ogni chiamata in causa, risarcimento o

ripetizione per fatti o atti imputabili alla Società, obbligandosi espressamente

a ripetere al titolare del trattamento qualunque somma dal medesimo pagata

anche ai sensi degli articoli 82 (“Diritto al risarcimento e responsabilità”), 83

(“Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie”) e
84 (“Sanzioni”) del Reg. Ue n. 679/2016, derivanti da fatti o atti compiuti od
omessi dalla società in qualità di Responsabile del trattamento dati per il
Comune di Ancona.

Articolo 20 - SPESE CONTRATTUALI

1.. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del seguente atto sono a
carico della Società.

2. Il corrispettivo di cui al presente contratto è soggetto a I.V.A. secondo i
modi di cui al comma seguente ed è sottoposto a registrazione fissa come
previsto dal D.P.R. 131/1985.

3. La Società è un normale soggetto passivo I.V.A., con la conseguenza che
sui corrispettivi riconosciuti dal Comune per i servizi resi dovrà essere
applicata l'imposta all'aliquota ordinaria.

Per l'attività di riscossione dei tributi i corrispettivi corrisposti dal Comune
(se determinati separatamente dai corrispettivi corrisposti per l'accertamento
e la liquidazione dei tributi) dovranno essere fatturati secondo le norme
vigenti in materia.

4. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R.
N. 642 del 26 ottobre 1972 e dell'autorizzazione Direzione Provinciale
Agenzia delle Entrate di Ancona n. 25193/1992 e integrazione prot. n. 7972
del 16 febbraio 2015.

5. Ai fini fiscali si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura
fissa, ai sensi dell'art.40 D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed
integrazioni e l'applicazione, sempre in misura fissa, della stessa imposta
relativa alla clausola penale inserita al precedente art. 3 ai sensi dell'art. 27

del richiamato D.P.R. 131/1986.

La Società prende atto che la suddetta clausola penale è soggetta all'aliquota del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art.9 della Tariffa Parte Prima del Testo Unico dell'Imposta di Registro e, pertanto, al verificarsi della condizione che farà sorgere la relativa obbligazione, il Comune provvederà a farne denuncia entro 20 (venti) giorni all'Agenzia delle Entrate di Ancona per la liquidazione della maggiore imposta che la Società si obbliga a versare entro cinque giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. La Società deve redigere il manuale operativo degli strumenti e delle procedure tipiche della sua gestione.

2. La Società subentrerà di pieno diritto in tutti i contratti e atti perfezionati dal Comune di Ancona in vigore alla data di stipulazione del presente contratto e inerenti all'attività oggetto di questo atto assumendone i relativi diritti e obblighi.

3. Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si rinvia all'applicazione delle norme del Codice Civile.

4. Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.

5. Non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'art. 83 comma terzo lettera a) del d.lgs del 5 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni.

Articolo 22 - RISOLUZIONE DEL PRECEDENTE CONTRATTO

1. Il presente contratto sostituisce il contratto stipulato tra il Comune e la Società in data 22 novembre 2016 repertorio n. 14611, registrato in Ancona in

data 28 novembre 2016 al n. 3357 serie 3, da intendersi risolto

consensualmente dal 1° gennaio 2018.

Letto, confermato e sottoscritto

Ancona, Daniela Ghiandoni (firmato digitalmente)

Ancona, Lorenzo Robotti (firmato digitalmente)